



N°55/02/2002

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO, in particolare, l'art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, che prevede, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6,

commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n.122, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2002, n. 185, con il quale, tra l'altro, è prorogata al 30 giugno 2003, l'entrata in vigore del D.P.R. 327/2002, sopra richiamato;

VISTA la nota del 12 marzo 2002 con la quale questo Ministero, nel far presente l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia elettrica, ha chiesto alla società Mirant Italia S.r.l. di dare attuazione a quanto disposto dall'art.1, comma 4, del citato D.L. 7 febbraio 2002, n.7, in ordine al procedimento già in essere per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio nel territorio del Comune di San Severo (FG) di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica, della potenza termica immessa con il combustibile di 681 MW circa e elettrica di 400 MW circa;

VISTE le lettere dell'11 aprile 2002, 13 maggio 2002 e 20 maggio 2002 con le quali la società Mirant Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Manzoni 41, ha integrato la documentazione già presentata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, con i progetti preliminari relativi alle opere connesse, individuate in un elettrodotto e in un gasdotto;

VISTA la nota di questo Dicastero del 31 maggio 2002 con la quale è stata indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 24 giugno 2002;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, nel quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute, in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il voto n. 220 del 4 luglio 2002, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici-quarta Sezione ha espresso l'avviso alla realizzazione dell'elettrodotta proposto dalla società Mirant Italia S.r.l., disponendo, al riguardo, l'ottemperanza alle disposizioni di cui al voto del Consiglio stesso n. 457 del 17 dicembre 1998, concernente la normativa tecnica da applicare alla costruzione delle linee elettriche;

CONSIDERATO, che la società Mirant Italia S.r.l., in data 4 settembre 2002, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a depositare presso i Comuni di San Severo, di Pietramontecorvino, e di Lucera, nonché presso la Prefettura di Foggia, il piano particolareggiato di esecuzione delle opere inerenti l'iniziativa energetica da realizzare nel territorio dei predetti Comuni;

VISTA la richiesta avanzata in data 4 settembre 2002 dalla società Mirant Italia S.r.l., ai fini della dichiarazione di pubblica utilità in ordine alla iniziativa energetica da realizzarsi nel territorio dei Comuni di San Severo, di Pietramontecorvino e di Lucera, tutti in Provincia di Foggia;

ATTESO che, a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere, reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R della Regione Puglia del 5 settembre 2002, non sono state avanzate osservazioni da parte dei titolari di terreni e edifici la cui acquisizione o espropriazione è stata stimata necessaria;

VISTE le note di questo Dicastero del 25 settembre 2002 e del 17 ottobre 2002, quest'ultima trasmessa per via fax, con la quale è stata indetta per il giorno 31 ottobre 2002 la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, tenuto anche conto che il provvedimento recante la pronuncia di compatibilità ambientale risultava in fase di formalizzazione;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi nel corso della quale si è espresso il parere favorevole da parte delle Amministrazioni presenti sulla realizzazione in parola, ad eccezione della Provincia di Foggia, il cui rappresentante ha ribadito che la localizzazione di centrali elettriche effettuata in assenza di un Piano Energetico Regionale preclude ogni possibilità futura di pianificazione, e si determina, sulla base delle motivazioni riportate nel resoconto medesimo, che l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa, con l'acquisizione di tutte le prescrizioni formulate e prendendo atto della posizione favorevole espressa dalla Regione Puglia;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da Mirant Italia S.r.l., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7758 del 4 novembre 2002;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi è stato trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate in data 11 novembre 2002 e che, nel termine previsto dalla legislazione vigente, sono pervenute solo alcune osservazioni da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali e da parte della Provincia di Foggia:

CONSIDERATO che da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali è stato precisato, quale rettifica del predetto resoconto, che "le opere connesse rientrano nella V.I.A. nazionale", e che da parte della Provincia di Foggia è stata avanzata la richiesta di esprimersi in ordine "ai difetti di valutazione di impatto ambientale anche in assenza di pianificazione regionale, nonché allo scarico termico";

ATTESO che le suddette osservazioni sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione V.I.A., con il parere del 31 gennaio 2002, fatto proprio dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate unitamente al resoconto della prima riunione della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. Coordinamento contro la centrale termoelettrica, composto da Legambiente, WWF, Medicina Democratica, i Comitati per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'Agricoltura di San Severo, Serracapriola, San Paolo Civitate, Sannicandro Garganico, Torremaggiore, Manfredonia, Troia, Cittadinanza Attiva/Tribunale per i diritti del malato, d'intesa con le Associazioni degli agricoltori, gli altri comitati e referenti di Associazioni e soggetti provenienti dai diversi settori della vita sociale e produttiva, dal mondo cattolico e del volontariato (varie lettere);
2. Confederazione Italiana Agricoltori Coldiretti Confagricoltura (lettera del 19 novembre 2001)
3. n. 150 messaggi via e-mail inviati da na@termogea.it "No alla centrale termoelettrica del progetto Mirant" l'8 ottobre 2002;
4. Messaggio e-mail da Donati Angela "Alberi non antenne" coordinamento di comitati bolognesi contro l'elettrosmog del 24 settembre 2002;
5. Messaggi e-mail da Maria Racano del 7 e 10 novembre 2002;
6. Messaggio e-mail da Viŕo Sibilio del 15 novembre 2002;

CONSIDERATO che i contenuti delle suddette osservazioni riguardano aspetti trattati nel corso delle riunioni della Conferenza di servizi sopra richiamate o nel corso dell'istruttoria, e che per gli aspetti di carattere procedurale è stata data anche risposta diretta al Coordinamento contro la centrale termoelettrica, tramite le note di questo Ministero del:

- 27 giugno (via e-mail) e 9 luglio 2002 prot.212156 in risposta alla richiesta di

- partecipazione al procedimento amministrativo;
- 31 luglio 2002 in risposta all'esposto-denuncia del 20 luglio 2002;
 - 25 ottobre 2002 in risposta alle e-mail del 5 e 16 ottobre

VISTA la nota della Regione Puglia - Assessorato Ambiente - Settore Ecologia del 20 novembre 2002, prot 9687 con la quale vengono richiamate le determinazioni di cui al provvedimento n. 439 del 12 aprile 2001 della Giunta regionale, concernente la sottoscrizione dell'Accordo di programma con il Comune di San Severo in merito alla realizzazione della centrale a ciclo combinato da 400 MW per la produzione di energia elettrica nel Comune di San Severo da parte della società Mirant Italia S.r.l., sottoscritto il 10 maggio 2001 e ratificato dal Comune interessato con provvedimento consiliare n. 32 del 5 giugno 2001, che, considerato l'esito favorevole della valutazione di carattere ambientale, vanno considerate a tutti gli effetti quale atto di intesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. 7 febbraio 2002, n.7, con le prescrizioni di cui all'accordo di programma nonché del parere di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO quindi favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La Mirant Italia S.r.l. - con sede in Milano, Via Manzoni, 41, cod.fisc. 12938130155 - ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da una sezione della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa di circa 700 MW, da ubicare in località Masseria Ratino nel Comune di San Severo, Provincia di Foggia.

Sono altresì autorizzate, in qualità di opere connesse:

- una stazione elettrica di smistamento a 380 kV attrezzata per il collegamento con la nuova centrale e con l'elettrodotto Foggia-Larino;
- un elettrodotto aereo esterno a 380 kV di circa 5,5 km, che va dalla nuova stazione di smistamento al sito della centrale, interessando il territorio del solo Comune di San

Severo;

- i raccordi tra la nuova stazione e l'elettrodotto a 380 kV Foggia-Larino;
- un metanodotto di circa 22,5km, a 75 bar e DN 400mm, che va dal punto di derivazione dall'esistente metanodotto S.Salvo-Biccari della SNAM-Rete Gas al sito dell'impianto, interessando anche il territorio dei Comuni di Lucera e di Pietramontecorvino.

Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nelle corografie unite al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2

La costruzione dell'impianto e delle opere connesse dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare e allo Studio di impatto ambientale, approvati nel corso dell'istruttoria.

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio (DEC/VIA/7758 del 4 novembre 2002)

1) Controllo delle emissioni

Dovrà essere garantita l'adozione di sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, con l'obiettivo di scendere significativamente al di sotto del valore di emissione di 50 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto attualmente garantiti.

Le emissioni dovranno essere altresì congrue con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto. Valgono in ogni caso i limiti e le modalità di campionamento previsti dal parere del Ministero della Salute (vedi altre).

Dovrà essere effettuata, a cura del committente, una valutazione dell'inquinamento da ozono mediante una stazione di riferimento ubicata nei pressi della centrale e per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, includendo almeno una campagna di misura estiva prima della messa in esercizio dell'impianto. A tal fine si utilizzerà una stazione di rilevamento dotata di un analizzatore di ozono del tipo ad assorbimento UV con controllo di garanzia di qualità, effettuato con analizzatore di riferimento a frequenza bimestrale. Per quanto riguarda l'ubicazione dell'analizzatore, il sito di misura dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 10 km dal punto di immissione e disposto in direzione SW rispetto all'impianto. Il sito di misura non dovrà essere interessato da emissioni locali di ossidi di azoto e dovrà essere localizzato in uno spazio libero da vegetazione arborea, mentre la stazione dovrà essere localizzata a distanze da edifici superiori a 10 m.

I dati relativi all'ozono, adeguatamente validati, dovranno essere messi a disposizione dell'ARPA. Gli stessi dati dovranno altresì essere forniti, a cura del Proponente, ad una Istituzione scientifica di comprovata esperienza nel settore dell'inquinamento atmosferico, la quale dovrà presentare una relazione annuale, contenente una

M.F.

presentazione dei dati interpretati in funzione dei principali meccanismi di trasporto e formazione di ozono, nonché della variabilità meteorologica del sito, da trasmettere alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Severo, all'ARPA e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

I tassi delle emissioni gassose dovranno essere tenuti sotto continuo controllo e periodicamente pubblicizzati presso la popolazione a cura del committente.

Il committente, prima della fase di avviamento dell'impianto, dovrà concordare con la Regione Puglia e la Provincia di Foggia, un protocollo che preveda le modalità di segnalazione ai competenti organi di vigilanza delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

In nessun caso potrà essere utilizzato nel gruppo di generazione combustibile diverso dal gas naturale.

2) Inserimento ambientale.

Dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico atto a minimizzare, nel complesso, l'impatto delle opere sull'assetto del territorio interessato riducendo le nuove volumetrie dell'impianto a quei volumi ritenuti funzionalmente strettamente indispensabili. Il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà portare una attenzione sistematica alla qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale della illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario, curato e composto, nonché, nei periodi notturni, un contenimento al minimo possibile, nel rispetto delle varie esigenze operative, delle emissioni luminose, in particolare con schermature che ne riducano le dispersioni verso l'alto e verso l'intorno territoriale. Per le opere connesse dovranno essere adottate le adeguate tipologie degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli ambiti territoriali paesaggistici; tali soluzioni progettuali saranno valutate, in sede di progettazione esecutiva, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio competente territorialmente.

Dovrà essere dedicata particolare cura e attenzione nel predisporre le opere di mitigazione attraverso la previsione di nuove piantumazioni che minimizzino la percezione delle opere, verificandone l'efficacia anche con l'impiego di simulazioni fotografiche riprese dall'arteria stradale prossima al sito.

Dovranno essere previsti e realizzati, prima delle autorizzazioni di legge e comunque prima di impiantare il cantiere dei lavori, gli approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di verificare l'esistenza di eventuali emergenze di natura archeologica.

La scelta delle specie per la sistemazione a verde più idonea al sito della Centrale dovrà conformarsi ai seguenti criteri:

- rivolgersi preferibilmente a specie della "vegetazione potenziale" del luogo, che in natura hanno maggiori possibilità di successo in quanto appartenenti ad un "modello naturale spontaneo";
- acquisire le piante in zone il più possibile vicine al sito della Centrale, selezionando ecotipi genetici locali (non d'importazione) in quanto meglio adattati alle specifiche condizioni pedologiche e meteorologiche, con particolare riguardo all'aridità dei luoghi.

In particolare, la scelta di base potrà essere orientata verso le seguenti specie arboreo-arbustive:

- Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) in quanto resistente all'aridità e protettrice, con l'azione di ombreggiamento, delle altre nella fase iniziale di sviluppo dell'impianto boschivo;

- Leccio (*Quercus ilex*), in misura preponderante;

- Roverella (*Quercus pubescens*);

- Olivo (*Olea europaea*) — specie di uso tradizionale;

- Arbusti della macchia mediterranea;

la cui altezza, al momento dell'impianto, sia già significativa in funzione del pronto effetto.

La piantumazione dovrà essere effettuata prima possibile, compatibilmente con le altre attività previste nella fase di cantiere.

In conformità a quanto prescritto dal Comune di San Severo il committente:

- dovrà mantenere in buono stato le opere di inserimento ambientale e paesaggistico dell'impianto, in particolare le barriere arboree ad alto fusto;

- dovrà predisporre e realizzare a proprie spese un progetto di sgombero e ripulitura di alcune aree circostanti il sito dove dovrebbe sorgere l'impianto; l'individuazione in dettaglio delle aree da sottoporre alle misure predette, con i tempi e le modalità di esecuzione, sarà definita di concerto dal Comune di San Severo e dalla società committente.

3) Inquinamento acustico

Il committente dovrà provvedere all'effettuazione periodica di rilievi fonometrici ai fini della verifica dei limiti di rumorosità (DPCM 1.03.1991, DPCM 14.01.1997), da rispettare anche durante la fase di cantiere, eseguiti da un tecnico competente in acustica, ai sensi della Legge n.447/95, con pubblicazione periodica dei dati rilevati. In considerazione degli impatti da rumore prevedibili durante la fase di cantiere, è necessario che, in ogni caso, venga evitata qualsiasi lavorazione durante il periodo notturno.

4) Suolo e sottosuolo

Le quote delle diverse opere dovranno essere individuate e realizzate tenendo conto dei prevedibili effetti della subsidenza per tutto il periodo di vita dell'impianto. Dovranno essere condotte ulteriori indagini geotecniche conformemente alla normativa in vigore (con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.349/STC del 16 dicembre 1999) tenendo conto dei caratteri di sismicità dell'area e dei possibili fenomeni di liquefazione dei terreni di imposta delle fondazioni. Le indagini geotecniche dovranno altresì confermare i risultati del dicembre 2000 evidenziando che il suolo sia libero da materiali o sostanze inquinanti derivanti sia da eventuali azioni volontarie di interrimento che da sversamenti accidentali.

5) Sicurezza e rischi incidentali

Il progetto esecutivo dovrà prevedere l'analisi di eventuali anomalie, incidenti e malfunzionamenti e dei connessi rischi, anche ambientali, e quindi le conseguenti misure strutturali, gestionali e di pronto intervento atte a ridurre la loro probabilità di accadimento e la loro severità.

Si raccomanda l'ottenimento, da parte del committente, della certificazione EMAS al fine di assicurare la costante condizione di sicurezza nell'ambito della strutture e in relazione all'ambiente e al territorio comunale.

6) Piano di dismissione della Centrale

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il committente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Puglia un progetto di massima relativo al destino dei manufatti della Centrale e delle opere connesse al momento della dismissione. Nel piano dovranno essere individuati gli interventi da porre in essere sul sito e sui manufatti per ripristinare l'area sotto il profilo territoriale ed ambientale nonché identificati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno attuati gli interventi.

7) Ulteriori prescrizioni

Il committente dovrà comunque attenersi alle altre prescrizioni che hanno condizionato la formulazione di un parere positivo da parte di tutti gli Enti pubblici intervenuti durante la valutazione.

Per quanto non contemplato nei punti precedenti, il proponente dovrà comunque attenersi alle altre prescrizioni che hanno condizionato la formulazione del parere positivo da parte delle seguenti Amministrazioni:

Ministero della Salute-Dipartimento Prevenzione (Parere reso nel corso della procedura di VIA)

1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto; non devono comunque essere superati — riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri — i valori sotto riportati intesi come media oraria (nei primi sei mesi di esercizio media giornaliera):

- ossidi di azoto (espressi come NO₂)

50 mg/Nm³

- monossido di carbonio

30 mg/Nm³

- per le altre sostanze inquinanti — in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art. 3 del DPR n. 203/88 — i valori minimi riportati nel decreto ministeriale del 12. 7.90.

2) L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione periodica delle emissioni. La misura delle emissioni degli NO_x, CO ed O₂ deve essere effettuata in continuo.

3) Devono essere installate, d'intesa con l'ARPA, due stazioni di rilevamento degli NO_x, di cui una meteo, nei punti teorici di massima ricaduta dell'inquinante; le stazioni dovranno essere spostate, in seguito alla messa in esercizio dell'impianto, nei punti effettivi di massima ricaduta.

Ministero dell'Interno (Parere reso nel corso della Conferenza di Servizi del 31.10.2002)

In fase di costruzione della centrale e delle opere connesse e comunque prima dell'esercizio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività n.63 del D.M. 16.2.1998 e n. 1, 2, 64 e 91 del medesimo decreto) dovrà essere richiesto il

FAR

"Certificato prevenzione incendi", secondo le procedure del D.P.R. 37/98 (in G.U. n.57 del 10.3.1998) e secondo le modalità del Decreto del Ministero dell'Interno 4/05/1998 (in G.U. n.104 del 7.5.1998).

Ministero per i Beni e le attività culturali (Nota del 3.10.2002 prot. ST/402/35477/2002, contenente ulteriori prescrizioni rispetto al parere già espresso in sede di VIA)

(Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia) *"gli appoggi delle campate usate per l'attraversamento aereo nei tratti soprastanti i corsi d'acqua pubblici non ricadano entro i 150 m dalle sponde dei corsi d'acqua stessi, garantendo così una luce libera di almeno 300 metri"*.

(Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia) *"la Società Mirant Italia S.r.l. dovrà fornire ad integrazione degli atti presentati, anche a conclusione dell'iter autorizzativo, uno studio archeologico specifico sui territori attraversati dalle opere in oggetto comprensivo delle eventuali ricognizioni sul campo tenendo comunque conto che i Tratturi attraversati dalle opere, in quanto sottoposti a vincolo con D.M del 22.12.1983, non possono essere sede di opere di carattere permanente (palificazioni).*

Inoltre, il responsabile dell'esecuzione dei lavori, dovrà contattare con ampio anticipo la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, al fine di concordare modalità e costi dello studio archeologico, finalizzato anche ad evitare interruzioni delle attività di cantiere in corso d'opera."

Comune di San Severo (nota del 22 novembre 2001):

- *la Società MIRANT Italia S.r.l. dovrà provvedere a mantenere in buono stato le opere di inserimento ambientale e paesaggistico della centrale, in particolare le barriere arboree ad alto fusto;*

- *i tassi delle emissioni gassose dovranno essere tenuti sotto continuo periodicamente pubblicizzati presso la popolazione;*

- *dovranno essere consentite visite agli impianti alle commissioni nominate dal Consiglio Comunale;*

- *la Società MIRANT Italia S.r.l. dovrà impegnarsi all'ottenimento della certificazione EMAS al fine di assicurare la costante condizione di sicurezza nell'ambito della strutture e in relazione all'ambiente e al territorio comunale.*

Con successiva nota del 17 dicembre 2001, prot.n.2949/VI, il Comune di San Severo ha integrato le suddette prescrizioni includendo anche un progetto di sgombero e ripulitura di alcune aree circostanti il sito ove dovrebbe sorgere l'impianto, con oneri interamente a carico del committente.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-quarta Sezione (voto n. 164 del 13 giugno 2002)

Per la realizzazione dell'elettrodotto si deve ottemperare alle disposizioni di cui al voto del Consiglio Superiore LL.PP. n. 457 del 17 dicembre 1998, concernente la normativa tecnica da applicare alla costruzione delle linee elettriche

Regione Puglia (Nota n. 9687 del 20 novembre 2002)

La Società Mirant Italia S.r.l. dovrà rispettare le prescrizioni contenute nell'Accordo di Programma del 10 maggio 2001 citato in premessa ed allegato al presente decreto, nonché le condizioni dettate dalla Regione e contenute nel provvedimento DEC/VIA/7758 del 4 novembre 2002

Infine, ai fini della sicurezza per il volo a bassa quota, l'esercente, in fase realizzativa, dovrà munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 31 dicembre 2005; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e ai Comuni di San Severo, di Lucera e di Pietramontecorvino.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio della sezione turbogas, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e ai Comuni di San Severo, di Lucera, e di Pietramontecorvino.

Art. 4

La Mirant Italia S.r.l. è, altresì, autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisoriale, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito in legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

FAO

La espropriazione delle suddette aree, individuate dal piano particolareggiato delle opere, citato nelle premesse e depositato anche presso la Prefettura di Foggia, deve avere inizio entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminare entro il primo semestre dell'anno 2005.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.


Roma, li 20 DIC. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro ORTIS)






E. to ROMANO
luna



CENTRALE A CARBO COMBUSTO DI SAN SEVERO
OPERE DI COMMISSIONE ALLA STN
COPROGRAFIA Scalo 1 : 100.000



CENTRALE A CILIO COMENATO DI SAN SEVERO
METARODOTTO PIETRANICOTRINO - SAN SEVERO
CARTOGRAFIA Scda 1 : 1:50,000